



CONVENZIONE TORNEI ESTIVI

Tra

- la Lega Calcio Friuli Collinare con sede a Udine in via Valdagno 35/3, in persona dei suoi delegati Mayra Comini Guerrino Puzzoli Alessandro Chiandone Renato Damiani, e
- l'Associazione organizzatrice del Torneo _____ - che si disputerà a _____ dal _____ al _____ - rappresentata dal suo Presidente _____ residente a _____ in via _____ nr. _____ tel. _____ cell. _____ fax _____ e-mail _____ @ _____ . _____

tutte le comunicazioni ufficiali saranno inviate agli indirizzi sopra riportati

si conviene:

- 1) La LCFC si obbliga a fornire all'Associazione organizzatrice del Torneo, per tutte le partite dello stesso, le prestazioni dei propri Arbitri.
La singola attività arbitrale non potrà prolungarsi per più di 90 minuti per il calcio a 11 e 120 per il calcio a 5 o a 7, esclusi gli intervalli fra i tempi di gioco e gli eventuali recuperi concessi dal direttore di gara. Le prestazioni arbitrali saranno comunque **interrotte dopo le ore 23.30, salvo espressa autorizzazione scritta della LCFC**. L'Arbitro non inizierà la partita se i previsti tempi di durata della gara dovessero **superare le ore 23.30**.
- 2) L'Associazione organizzatrice pagherà alla LCFC, **entro il termine perentorio di 6 giorni dalla prima partita del Torneo**, l'importo corrispondente alla somma di quelli dovuti per ogni singola prestazione arbitrale (euro 42,00), oltre a euro 300,00 a titolo di cauzione e cioè il complessivo importo di euro:

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---|
| numero prestazioni arbitrali | | X |
| importo netto per prestazione x 80' | 42,00 | = |
| Totale parziale | | + |
| Cauzione (assegno bancario) | 300,00 | = |
| TOTALE GENERALE | | |

- 3) L'Associazione organizzatrice si obbliga a consegnare al predetto delegato della LCFC, entro il termine perentorio di 10 giorni prima della gara iniziale del torneo, i seguenti documenti:
- l'elenco delle strutture sportive dove si disputerà il torneo,
 - il calendario delle partite;
 - il regolamento della manifestazione,
 - elenco dei premi.
- Il ritardo o la mancata consegna dei predetti documenti comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto. In tal caso la LCFC tratterà, a titolo di penale, l'intera cauzione.
- 4) La LCFC ha la facoltà di non approvare le strutture sportive dove si disputeranno le partite del Torneo mediante comunicazione scritta, che dovrà pervenire all'Associazione organizzatrice entro 5 giorni dal deposito dell'elenco delle strutture. In difetto di tale comunicazione, nel suddetto termine, le strutture si intenderanno tacitamente approvate. Ai fini dell'approvazione saranno valutati i seguenti requisiti:
- il terreno di gioco non dovrà avere ostacoli o manufatti che possano creare pericolo;
 - i servizi igienici e le docce degli spogliatoi devono essere funzionanti.
- Qualora, nonostante l'approvazione della LCFC, i servizi igienici non fossero funzionanti o le docce non avessero l'acqua calda, l'Associazione organizzatrice corrisponderà alla LCFC, a titolo di penale, la somma di euro 25,00 per ogni partita in cui si siano verificati tali disservizi. A tal fine le parti riconoscono valore di prova incontrovertibile al referto arbitrale.



- 5) Per quanto non previsto dal Regolamento del Torneo, troverà applicazione la Normativa della LCFC, che il Presidente dell'Associazione organizzatrice del Torneo dichiara di conoscere. Il mancato rispetto della presente clausola comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto. In tal caso la LCFC interromperà di fornire ogni prestazione concordata e tratterrà, a titolo di penale, l'intera cauzione.
- 6) In caso di contrasto fra le norme del regolamento del Torneo e le disposizioni contenute nel presente contratto, queste ultime prevarranno sulle prime, sostituendole a tutti gli effetti. In caso di mancato rispetto di tale disposizione, il contratto sarà risolto di diritto e la LCFC interromperà immediatamente di fornire ogni prestazione concordata e tratterrà, a titolo di penale, l'intera cauzione.

Il regolamento dovrà espressamente prevedere il rispetto delle prescrizioni contenute nei seguenti articoli 7, 8, 9, 12, 13 e 14.

- 7) Potranno partecipare alle gare solo i giocatori che esibiranno all'Arbitro, al momento dell'identificazione, un documento di identità valido o la tessera della LCFC. L'Arbitro non permetterà l'ingresso in campo di persone non riconosciute. Nel caso in cui i giocatori non riconosciuti pretendessero di partecipare alla gara, **il Direttore di gara non darà inizio alla partita** e l'Associazione organizzatrice corrisponderà comunque alla LCFC la somma concordata per ogni prestazione arbitrale, anche se la partita non venisse disputata. A tal fine le parti riconoscono valore di prova incontrovertibile al referto arbitrale.
- 8) Ai fini delle sanzioni disciplinari, il referto dovrà essere considerato prova incontrovertibile. Qualora risultasse che il Giudice disciplinare, nell'applicazione delle sanzioni disciplinari, non rispettasse tale criterio, il contratto sarà risolto di diritto, la LCFC interromperà di fornire ogni prestazione concordata e tratterrà, a titolo di penale, l'intera cauzione.
- 9) L'Associazione organizzatrice farà svolgere le funzioni di Giudice disciplinare a un proprio associato, il quale dovrà rispettare le sanzioni previste dalla Normativa della LCFC. Qualora le sanzioni disposte dal Giudice disciplinare non fossero conformi a quelle previste da detta Normativa, il contratto sarà risolto di diritto, la LCFC interromperà di fornire ogni prestazione concordata e tratterrà, a titolo di penale, l'intera cauzione. Le decisioni del Giudice disciplinare saranno sottoposte alla giurisdizione del Giudice d'Appello della LCFC. L'Associazione organizzatrice accetterà incondizionatamente le decisioni del predetto Giudice, pena la risoluzione del contratto e il diritto da parte della LCFC a trattenere, a titolo di penale, l'intera cauzione. L'Associazione organizzatrice si obbliga a comunicare a tutte le associazioni che le decisioni adottate dal Giudice disciplinare sono sottoposte al vaglio del Giudice d'Appello della LCFC solo su ricorso del Presidente della LCFC.
- 10) L'Associazione organizzatrice si obbliga, in caso di episodi di violenza che abbiano coinvolto arbitri e/o giocatori in occasione delle partite del Torneo, a comunicare alla LCFC - entro il termine perentorio di 24 ore dal fatto - a mezzo di telegramma o posta elettronica certificata, o altro mezzo ricettizio, le generalità dei responsabili e le sanzioni disciplinari disposte. In difetto o in caso di ritardata comunicazione, il contratto sarà risolto di diritto e la LCFC interromperà di fornire ogni prestazione concordata, trattenendo, a titolo di penale, l'intera cauzione.
- 11) Il Presidente dell'Associazione organizzatrice del Torneo dichiara di aver preso visione della lista delle persone squalificate - che forma parte integrante della presente convenzione - e che sottoscrive specificatamente. Tali nominativi, dovendo ancora scontare i provvedimenti disciplinari indicati, non possono partecipare, per alcun motivo e senza eccezioni, al Torneo fino al termine della squalifica. La LCFC si riserva di integrare in qualsiasi momento tale lista e darne comunicazione per posta elettronica o fax all'Associazione organizzatrice del torneo, la quale non dovrà consentire la partecipazione dei nominativi indicati in tale lista di tali squalificati.



Nel caso in cui venisse accertato che anche uno solo dei nominativi facenti parte della lista degli squalificati o di quella integrativa abbiano preso parte alla manifestazione, il contratto sarà risolto di diritto, la LCFC interromperà di fornire ogni prestazione concordata e tratterrà, a titolo di penale, l'intera cauzione.

- 12) Il regolamento dei Tornei di calcio a 5 o a 7 dovrà prevedere che il tempo di attesa della o delle squadra/e ritardataria/e non sia superiore a 15 minuti, trascorsi i quali dovrà essere disposta la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della o delle squadra/e ritardataria/e. Anche a tal fine il referto arbitrale sarà considerata prova incontrovertibile.

Il mancato rispetto di tale clausola comporterà la risoluzione di diritto del contratto, in tal caso la LCFC interromperà di fornire ogni prestazione concordata e tratterrà, a titolo di penale, l'intera cauzione.

- 13) La LCFC ha la facoltà di non approvare le **regole di gioco**, che saranno applicate alle partite del Torneo, mediante comunicazione scritta, che dovrà pervenire all'Associazione organizzatrice entro 5 giorni dal deposito del regolamento. Con la comunicazione dovrà essere indicata la regola che dovrà essere applicata e quella da disapplicare oppure le integrazioni da adottare. Nel caso in cui l'Associazione organizzatrice non rispettasse dette prescrizioni.

Il contratto sarà risolto di diritto, la LCFC interromperà immediatamente di fornire ogni prestazione concordata e tratterrà, a titolo di penale, l'intera cauzione.

- 14) **Il premio o il montepremi del Torneo dovrà essere di carattere sportivo o ricreativo, non potrà essere in denaro, nè economicamente rilevante e in ogni caso non potrà essere indicato il costo.**

In caso di violazione di quanto sopra prescritto, il contratto sarà risolto di diritto, la LCFC interromperà immediatamente di fornire ogni prestazione concordata e tratterrà, a titolo di penale, l'intera cauzione.

Qualora, durante il torneo, venisse accertata l'inosservanza di quanto disposto da questo articolo, il Direttore di gara non darà inizio alla partita, il contratto sarà risolto di diritto, la LCFC interromperà immediatamente di fornire ogni prestazione concordata e tratterrà, a titolo di penale, l'intera cauzione.

A tal fine le parti riconoscono valore di prova incontrovertibile al contenuto del referto arbitrale.

- 15) Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, una partita non si potesse disputare, l'Associazione organizzatrice, almeno 48 ore prima della disputa della gara, dovrà comunicarlo:

- **via fax** al numero **04321841018** o
- **telefonticamente** al numero **335-7598801** oppure **335-7598800**.

Qualora l'Associazione organizzatrice non comunicasse il rinvio della partita entro il predetto termine dovrà corrispondere alla LCFC la somma di euro 21,00 per ogni Arbitro che si fosse recato sul terreno di gioco.

A tal fine le parti riconoscono valore di prova incontrovertibile al contenuto del referto arbitrale.

- 16) Qualora la partita non si disputasse per causa di forza maggiore, l'Associazione organizzatrice dovrà corrispondere comunque alla LCFC la somma di euro 21,00, a copertura del rimborso che la stessa LCFC dovrà corrispondere all'Arbitro che si sarà recato sul campo.

Anche tal fine il contenuto del referto sarà considerato dalle parti prova incontrovertibile.

- 17) Qualora l'arbitro designato a dirigere una partita non giungesse sul campo di gioco **entro 20 minuti dall'inizio** previsto della partita, un responsabile dell'Associazione organizzatrice dovrà telefonare al seguente numero **335-7598801** oppure **335-7598800**, affinché l'addetto della LCFC possa inviare sul campo di gioco l'arbitro di riserva. Se tale secondo arbitro non giungesse, nonostante il rispetto di tale procedura, la LCFC dovrà corrispondere all'Associazione organizzatrice la somma di euro 100,00 nel caso di una sola gara non giocata,



se le partite sono di più 50,00 euro per ogni partita non disputata.

- 18) Il Presidente dell'Associazione organizzatrice del Torneo dichiara di aver preso visione dei Decreti ministeriali 18/2/1982 e 28/2/1983, in tema di tutela sanitaria, i quali prevedono l'obbligo per i giocatori di essere in possesso del certificato di:
- idoneità specifica al gioco del calcio**, se il Torneo fosse qualificato di carattere agonistico o
 - idoneità generica all'attività sportiva**, se il Torneo fosse qualificato non di carattere agonistico.
- 19) La LCFC non risponderà, per alcun titolo, di danni a persone o cose che si dovessero verificare in occasione della manifestazione.
- 20) L'Associazione organizzatrice si obbliga a tenere comunque sollevata la LCFC da qualsiasi obbligazione derivante dalla stessa manifestazione.
- 21) Il sottoscrittore del presente contratto si obbliga **in proprio e in nome e per conto dell'Associazione organizzatrice**:
- a corrispondere alla LCFC, nel termine perentorio di 6 giorni dall'inizio della manifestazione, la complessiva somma di euro ,00, pena la risoluzione del contratto per inadempimento dell'Associazione organizzatrice.
 - b) ad adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto.

Udine, ___/___/___

Il Presidente dell'Associazione organizzatrice del Torneo _____.

Il delegato della Lega Calcio Friuli Collinare _____.

Clausole vessatorie.

Ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 1341 e 1342 c.c. il Presidente dell'Associazione organizzatrice del Torneo, tramite la seguente sottoscrizione, dichiara, dopo averle lette, di approvare specificatamente per iscritto le clausole vessatorie contenute negli articoli del presente contratto contraddistinti dai numeri: 4, 7, 8, 12, 14, 15 e 16 (*limitazione della facoltà di prova*); 19 e 20 (*limitazione di responsabilità*), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 21/a (*quantificazione anticipata del danno*).

Il Presidente dell'Associazione organizzatrice del Torneo _____
allegare fotocopia del documento d'identità

L'Associazione organizzatrice del Torneo è composta dai seguenti dirigenti:

| <i>cognome</i> | <i>nome</i> | <i>indirizzo</i> | <i>documento e numero</i> |
|----------------|-------------|------------------|---------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

allegare fotocopia del documento d'identità